



COMUNE DI FORNOVO DI TARO

(PROVINCIA DI PARMA)

PIAZZA LIBERTA' 11 – 43045 FORNOVO DI TARO

TEL 0525/400611

MAIL protocollo@postacert.comune.fornovo-di-taro.pr.it

codice fiscale 00322400342

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
DI INTERESSE GENERALE, PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ CIVICHE,
SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE
ANNO 2024**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, nella residenza Comunale di Fornovo di Taro
tra

il Comune di Fornovo di Taro, (nel prosieguo denominato Comune), rappresentato in questo atto da
_____ in qualità di _____

e

l'Organizzazione di volontariato / Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, denominata
_____ – C. F. _____ (di seguito solo
Organizzazione/Associazione), con sede legale in _____, via _____ n. _____ e
rappresentata dal suo Legale rappresentante _____, nato a _____ il
_____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse
dell'Organizzazione/Associazione;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- il comma 5 dell'art. 3 del TUEL dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore", D. Lgs. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";
- la L. R. 21 febbraio 2005, n.12 "riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. del, immediatamente eseguibile, volta a favorire l'azione di promozione del volontariato in servizi utili e strategici a garantire progetti sociali di

pubblica utilità, avvalendosi di organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale qualificate per lo sviluppo di iniziative innovative volte al miglioramento complessivo dell'offerta per attività a favore dei cittadini, con la quale sono state approvate le bozze di avviso pubblico e convenzione;

- la determinazione n. del, con la quale si è approvata la pubblicazione dell'avviso pubblico e la nomina della commissione di gara;
- la determinazione n. del, con la quale si è individuato il soggetto attuatore di attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sul territorio comunale di Fornovo di Taro per periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

Considerato che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018 chiarisce che le procedure di affidamento di servizi sociali sono estranee al Codice dei contratti pubblici ove il servizio sia prospetticamente svolto dall'affidatario in forma gratuita (consentendo il solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate);
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - l'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 del D. Lgs. 117/2017);
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare adeguata attitudine da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari (articolo 56, comma 3, del D. Lgs. 117/2017);

Considerato, inoltre, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Fornovo di Taro (www.comune.fornovo-di-taro.pr.it), uno specifico "Avviso pubblico" per consentire a tutte le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del territorio di accedere alla collaborazione con l'Ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Organizzazione/Associazione denominata _____ per lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione;
- l'Organizzazione/Associazione è iscritta nel Registro Regionale delle _____ al n. _____ dal _____ e prevede nel proprio Statuto la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste dall'Amministrazione Comunale;

Tanto richiamato e premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune e Organizzazione/Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

L'Amministrazione Comunale, in forza del principio della sussidiarietà orizzontale ed a seguito di indizione di procedura comparativa, si avvale dell'attività dell'Organizzazione/Associazione _____ e, quindi, affida alla stessa, nell'ambito del proprio territorio, la gestione, in favore di terzi, delle seguenti attività di pubblica utilità:

A) Socio Assistenziale

- aiuto, assistenza e compagnia a persone in difficoltà, anziani e portatori di handicap;
- conduzione di automezzi per trasporto di anziani, persone in difficoltà o in condizioni di fragilità, presso presidi socio sanitari, varie istituzioni, uffici pubblici e/o per le necessità quotidiane;

B) Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale

- attività di tutela, conservazione, custodia, vigilanza dei parchi pubblici, delle aiuole, viali, delle aree cortilizie, delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri;
- attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale, servendosi anche di piccole attrezzature di proprietà dell'Ente;

C) Attività educative

- sorveglianza e vigilanza davanti alle scuole agli scolari nei momenti che precedono l'inizio delle lezioni e ne seguono il termine o durante i momenti di ricreazione;
- assistenza e sorveglianza sugli scuolabus o auto pullman durante il trasporto degli scolari;
- sorveglianza e vigilanza degli scolari all'interno della scuola elementare e/o dell'infanzia prima dell'inizio delle lezioni e al termine;
- collaborazione con gli operatori della mensa nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare durante la somministrazione dei pasti, aiuto e assistenza agli alunni durante i pasti;
- servizio di piedibus per l'accompagnamento e la vigilanza degli scolari durante il tragitto lungo i percorsi pedonali, individuati e definiti dall'Amministrazione per il raggiungimento dei plessi scolastici;

D) Attività d'informazione al pubblico

- ricevimento e vigilanza al fine di consentire ad assicurare una migliore accoglienza e una corretta informazione al pubblico;

F) Attività di vigilanza scolastica

- sorveglianza per l'attraversamento stradale degli scolari negli orari di uscita e di entrata dalle scuole;

Le modalità di svolgimento delle attività volontaristiche sopra descritte dovranno essere concordate con gli uffici comunali ed con i dipendenti individuati come responsabili della gestione del progetto.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto della normativa specifica di settore, inoltre vigilano sul regolare svolgimento delle attività attraverso controlli e verifiche.

Articolo 3 – Svolgimento delle attività

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Organizzazione/Associazione mette a disposizione indicativamente un numero di volontari di almeno 24 persone tale da garantire la disponibilità settori sopra descritti, da concordare con l'Amministrazione a seconda delle necessità che si presenteranno ciascun anno.

Tali volontari dovranno essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie per lo svolgimento dell'attività.

L'Organizzazione/Associazione si impegna affinché le attività siano rese in relazione al programma operativo che verrà stilato inizialmente con i referenti designati dall'Amministrazione Comunale e aggiornato periodicamente o al bisogno. Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni di volontari.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente all'Organizzazione/Associazione ogni evento che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

L'Organizzazione/Associazione si impegna per tutta la durata della convenzione a individuare un referente, che fungerà da interlocutore con l'Amministrazione e vigilerà sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.

Ai fini della tutela della sicurezza dei volontari si applicherà quanto previsto dall'art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 4 – Comportamento dei volontari

I volontari sono tenuti a svolgere l'attività rispettando i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse.

Le attività dei volontari impiegati nelle attività oggetto della presente non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno da soggetti beneficiari delle prestazioni.

Articolo 5 – Rimborso erogato dal Comune

Per le attività indicate all'art. 2, il Comune si impegna a garantire una copertura finanziaria necessaria ad effettuare rimborsi negli importi stimati come di seguito indicato nella misura massima:

€ 38.650,00 per il 2024.

Tali importi potranno essere diminuiti in relazione all'attività che l'Amministrazione Comunale intenderà realizzare e in funzione della necessaria copertura finanziaria.

I rimborsi avverranno, come previsto dagli art. 17, 18 e 56 del D.Lgs. 117/2017, secondo il principio dell'effettività delle spese e, quindi, dietro presentazione di note di addebito di rendicontazione mensile delle attività progettuali realizzate e dei costi sostenuti firmate dal Legale rappresentante dell'Organizzazione/Associazione.

Le spese ammesse a rimborso sono le seguenti:

- oneri di diretta imputazione, tra cui le spese sostenute dai volontari e dal coordinatore;
- spese generali sostenute dall'Organizzazione/Associazione, con riferimento esclusivamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione, che in ogni modo non potranno essere superiori al 17% della quota annuale.

Articolo 6 – Modalità di rimborso delle spese da parte del Comune

L'attività del volontario impiegato negli interventi di cui alla presente, non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni.

L'Ente provvederà a rimborsare le spese entro e non oltre trenta (30) giorni dalla presentazione delle relative note riepilogative sottoscritte dal Legale rappresentante dell'Organizzazione/Associazione.

La documentazione relativa alle spese rimarrà depositata presso l'Organizzazione/Associazione a disposizione dell'Amministrazione Comunale per eventuali controlli e verifiche.

Art. 7 - Responsabilità

L'Organizzazione/Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di volontariato.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Organizzazione/Associazione ha stipulato polizze per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi delle seguenti polizze assicurative rilasciate da _____ agenzia di _____:

- polizza responsabilità civile n. _____ Effetto dal _____ al _____
- polizza infortuni n. _____ Effetto dal _____ al _____
- polizza malattia n. _____ Effetto dal _____ al _____

L'Organizzazione/Associazione si impegna a produrre sistematicamente idonea documentazione comprovante la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle previste coperture assicurative per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione.

Gli oneri delle suddette polizze sono interamente a carico del Comune (art. 18, comma 3, del D. Lgs. 117/2017), per la quota relativa alle attività del Comune di Fornovo di Taro, e sono ricompresi tra quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 5.

Articolo 8 – Durata. Validità. Imposte.

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2024 al 31.12.2024.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di nuova convenzione.

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 9 – Controlli e risoluzione

Il Comune potrà verificare, nel corso dell'attività, la realizzazione delle varie fasi del programma operativo e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione in caso di inadempienza o in presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento dei servizi.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Organizzazione/Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Organizzazione/Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta (30) dalla comunicazione ad opera del Comune.

L'Organizzazione/Associazione potrà interrompere o sospendere la presente convenzione con un preavviso motivato di trenta (30) giorni.

Le comunicazioni di sospensione, interruzione e risoluzione della convenzione devono avvenire mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Articolo 10 – Controversie

I rapporti tra Comune e Organizzazione/Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n. 136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'Organizzazione/Associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7.

Articolo 12 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune e Organizzazione/Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 13 - Spese contrattuali

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico di chi richiederà la registrazione, Comune o Organizzazione/Associazione, che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Con la presente scrittura privata l'Organizzazione/Associazione si impegna inoltre all'adempimento degli obblighi disposti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore.

Comune e Organizzazione/Associazione hanno letto la presente Convenzione, ritenuta conforme alle loro volontà, approvano e confermano ogni paragrafo e articolo e la sottoscrivono.

Data, _____

Per il Comune di Fornovo di Taro

Per l'Organizzazione/Associazione
